

COMUNE DI SCANSANO

STATUTO

Approvato con delibera C.C n. 3 del 31.1.2006.

TITOLO I ORDINAMENTO DEL COMUNE

Art. 1 ***Principi Informatori***

Il Comune di Scansano, Persona Giuridica di diritto pubblico (art.11 cod.civ), componente costitutivo della Repubblica (art.114 Cost) ha la rappresentatività generale della propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Fonda la propria azione sui principi generali dell'Ordinamento Giuridico, sui valori della Costituzione Italiana, e sui quelli della Comunità Europea.

Il Comune con il presente Statuto stabilisce i principi ispiratori delle politiche da attuare responsabilmente, relativamente:

- alla leale collaborazione con gli altri soggetti costitutivi della Repubblica;
- alla sussidiarietà sociale e istituzionale;
- all'esercizio della propria autonomia;
- all'integrazione con le altre autonomie locali;
- all'incentivazione delle formazioni sociali e il loro libero sviluppo;
- all'ascolto dei cittadini non solo residenti, ma anche esterni, affinché la comunicazione sia utile alla promozione del territorio, realizzando l'obiettivo di attirare i visitatori/operatori, favorendo la formazione di un tessuto relazionale nel quale le strutture produttive, o i singoli privati, potranno interagire con la pubblica amministrazione con lo scopo di promuoverne la competitività che nasce dalla capacità di offrire Servizi.

Art. 2 ***Autonomia Statutaria***

Il Comune di Scansano esprime la propria autonomia con le norme del presente Statuto e dei regolamenti, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Art. 3
Cenni Storici
Sede, stemma e territorio

Il Comune di Scansano ha sede nel Capoluogo, in via XX Settembre, 34.

Il territorio del comune di Scansano, come risulta nella Carta Ufficiale dello Stato compilata all'Istituto Geografico Militare – fogli 128-129-135-136 – scala 1:100.000, è compreso fra:

42°,35' e 42°,48' di latitudine e
1°,7' longitudine Ovest

L'altitudine del capoluogo varia da m. 493 nella piazza principale a m. 559 nella zona più alta del paese. I comuni confinanti sono nell'ordine, partendo da N.E. e seguendo il perimetro in senso orario:

Grosseto,
Campagnatico,
Roccalbegna,
Manciano,
Magliano in Toscana.

Testimonianze della civiltà etrusca e romana di notevole interesse, quali l'abitato etrusco del Ghiaccio Forte, la Villa degli Anili in località Aia Nova, la presenza longobarda e aldobrandesca, l'egemonia senese, il dominio del casato Sforza e il passaggio di Cosimo II dei Medici nel 1615, consentono di affermare che il territorio scansanese presentava, fin da epoche lontane, prerogative economiche e ambientali che favorivano il popolamento. L'agricoltura ed in particolare la coltivazione della vite, che può farsi risalire intorno al VI° sec. a.C., è oggi più che mai il cardine dell'economia scansanese.

Centro importante nel corso dei secoli a partire dal periodo degli Aldobrandeschi, nel periodo della dominazione Medicea, e soprattutto durante il fiorente periodo dell'Estatatura, quando, a causa della nota salubrità dell'aria della collina scansanese, venivano trasferiti a Scansano gli uffici dalla città di Grosseto. Dal 1400 al 1897 fu sede di Uffici Granducali, dei Lorena, del Regno d'Italia. Nel 1810, durante la dominazione napoleonica, il Tribunale Circondariale di Grosseto fu trasferito a Scansano. Come sede del Tribunale di prima istanza Scansano divenne il capoluogo giuridico del circondario e centro nevralgico di controllo del territorio che va dalle pendici dell'Amiata a Grosseto. In questo periodo Scansano fu incluso nel Dipartimento dell'Ombrone, con capitale Siena.

Due fattori dettero un notevole impulso allo sviluppo territoriale nell'800: la migrazione sul territorio di famiglie genovesi che sostituirono la vecchia classe dirigente portando un *modus operandi* imprenditoriale, e l'estensione alla Toscana del Codice Napoleonico con le peculiari riforme igienico-sanitarie, amministrative, nonché l'attenzione alla vocazione vinicola del territorio (Il primo Catasto dei Vigneti è del 1815).

Il Fondo Francesco Vairi, custodito nell'Archivio Storico, raccoglie tutti i documenti e le pubblicazioni risalenti agli anni in cui Scansano faceva parte dell'Impero Francese. La valorizzazione del vitigno principe chiamato "sangiveto" o "sangiovese" o in scansanese "morellino", ha consentito di ottenere il MORELLINO DI SCANSANO D.O.C., ormai di fama internazionale, la cui storia passata e presente può essere apprezzata nel Museo della Vite e del Vino, allestito nel Palazzo Pretorio (seconda metà del sec. XV) che ospita anche il Museo Archeologico.

Ha come suoi simboli distintivi, lo stemma e il gonfalone, riconosciuti con D.P.C.M. del 19/12/1951, descritti come segue:

- **Stemma:** Partito; nel primo di verde alla croce patente di argento, nel secondo di rosso ad un ascia, di argento, rivoltata, manicata di legno, posta in palo, e partente dalla parte inferiore dello scudo.

Il Comune concorre a costituire territorialmente e istituzionalmente, la Comunità Montana denominata "Colline del Fiora", ed a determinare finalità, obiettivi programmatici, politiche di sviluppo e valorizzazione delle risorse, anche attraverso l'individuazione di idonei strumenti gestionali.

Art. 4 **Funzioni e Finalità**

Il Comune di Scansano, nell'ambito delle risorse disponibili, provvede nell'esercizio delle Funzioni amministrative, proprie o delegate dalla Provincia, dalla Regione, dallo Stato, alla realizzazione delle seguenti finalità:

- a) superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti garantendo pari opportunità di partecipazione e sviluppo a tutti i cittadini;
- b) esercizio di cooperazione con i comuni vicini, prioritariamente attraverso la Comunità montana, delle funzioni e dei servizi di competenza al fine di raggiungere maggiore efficienza, economicità ed utilità sociale degli stessi;
- c) tutela e sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali nel quadro delle direttive programmatiche individuate anche a livello comprensoriale;
- d) sostegno alla realizzazione di un sistema di sicurezza sociale e di tutela della persona in grado di affrontare situazioni di disagio sociale e personale.

Per il perseguimento dei suddetti fini, il Comune:

- opera per garantire i diritti dei cittadini e la convivenza civile per gli stessi;
- promuove lo sviluppo economico attraverso il sostegno e l'incentivazione delle attività lavorative quale elemento di realizzazione e di valorizzazione della personalità dell'uomo;
- Tutela la salute nell'esercizio dei poteri propri, nella partecipazione alle istituzioni previste dalle Leggi Regionali e dal Servizio Sanitario Nazionale, nella tutela dell'ambiente, nell'assistenza agli anziani ed agli inabili.
- Concorre a promuovere una rete di protezione sociale, di opportunità e di garanzie volte al pieno sviluppo umano e al benessere della comunità, al sostegno dei progetti di vita delle persone e delle famiglie con particolare attenzione alle persone che versano in stato di bisogno e siano carenti di un alloggio dignitoso.
- Promuove interventi di assistenza ai minori, in diritto all'istruzione sin dall'infanzia e, nell'ambito delle leggi statali e regionali del settore ed operando in stretta collaborazione con la famiglia.
- Promuove e incentiva la funzione educativa e sociale svolta nella comunità locale da parrocchie, e/o enti ecclesiastici, organizzazioni di volontariato, valorizzando le

iniziative e il ruolo dei soggetti del terzo settore, nella programmazione e progettazione dei servizi alla persona (L. 8/11/2000 n.328).

- Promuove il rilancio dei servizi infrastrutturali avanzati soprattutto per quanto riguarda le reti di trasporto al fine di contrastare i fenomeni di marginalità territoriale accrescendo la competitività nell'offerta turistico/imprenditoriale del proprio territorio in modo tale da attirare visitatori, operatori economici e utenti.
- Provvede ad implementare l'esercizio associato dei servizi locali nell'ottica di un rapporto più efficace tra i comuni facenti parte della Comunità Montana, e di superamento di logiche particolaristiche, favorendo soluzioni di natura contrattuale quali Protocolli d'Intesa/ Convenzioni/ Accordi di Programma;
- Incentiva tutte le forme associative, adottando modelli di organizzazione a rete che consentano di conseguire i vantaggi del coordinamento senza rinunciare alla specificità locale.
- Promuove, nell'ambito dei servizi sociali a rete, risorse delle collettività locali, tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto aiuto e per favorire la reciprocità tra i cittadini nell'ambito della vita comunitaria , coordinando programmi e attività degli enti, secondo le modalità fissate dalla regione, realizzando attività volte all'integrazione sociale ed intese con l'azienda sanitaria locale, per le attività socio-sanitarie e per i piani di zona.
- Adotta strumenti per la semplificazione amministrativa, partecipando a progetti per la realizzazione piena del L'E-Government, privilegiando i canali "portale e sportello" favorendo l'accesso a carte digitali.
- Attiva nuove modalità di erogazione dei servizi nell'interesse dei cittadini e delle imprese (servizi on-line, servizi di forum per il dialogo con i cittadini, invio di reclami, posta elettronica, protocollo informatico, notificazioni via e-mail, istituzione dello sportello ufficio relazioni con il pubblico).
- Favorisce la possibilità di progettare e realizzare interventi di riqualificazione territoriale ed immobiliare, con la partecipazione eventuale in qualità di soci della medesima società di soggetti privati scelti attraverso procedure di evidenza pubblica o non, in casi eccezionalmente motivati, ed aperte anche all'adesione della Provincia e della Regione. (Art.120 D.L.g.s n.67/00 – Art.44 L 01/08/02 n.166).

Art. 5

Assistenza scolastica e diritto allo studio

- 1) Il Comune svolge altre sì le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, mediante erogazione e provvidenze in denaro o servizi individuali e/o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche e private. Per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, il Comune si impegna a favorire la prosecuzione degli studi.
- 2) L'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma deve svolgersi secondo le modalità previste dalle Leggi Regionali.

Art. 6
Tutela ambientale

- 1) Il Comune di Scansano si attiva per la tutela dell'ambiente adottando tutte le misure idonee per contrastare i fenomeni di inquinamento e di degrado ed a favorire quelle iniziative ritenute meritevoli per lo sviluppo delle risorse ambientali.
- 2) La circolazione veicolare deve essere sottoposta ai limiti necessari per garantire la qualità della vita nei centri urbani ed extraurbani predisponendo anche interventi per favorire mezzi di trasporto pubblico.
- 3) Qualora l'Amministrazione comunale lo ritenga opportuno, ogni nuovo intervento o insediamento di carattere produttivo, residenziale e strutturale dovrà essere preceduto da uno studio di valutazione dell'impatto ambientale.
- 4) Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4 del presente Statuto, partecipa a programmi comunitari per la tutela dell'ambiente.

Art. 7
Sviluppo territoriale ed urbanistico

- 1) Il piano urbanistico costituisce lo strumento primario di disciplina per l'assetto e per l'utilizzazione del territorio, in coordinamento con gli strumenti di pianificazione intercomunale e sovracomunale e con il contenuto degli accordi di programma.
- 2) Il Comune di Scansano attiva particolari garanzie per individuate zone del territorio comunale tutelando le coltivazioni tipiche, quali la vite e favorendo l'utilizzazione agricola del territorio attualmente idoneo allo scopo e quelle produzioni miranti ad ottenere un prodotto sano e rispettoso dell'ambiente e della salute dei cittadini. Favorisce il decentramento dei servizi, la creazione di un sistema di parchi, attua un adeguato sistema di viabilità e di parcheggi.
- 3) Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4 del presente Statuto, partecipa a programmi comunitari per la tutela del territorio.

Art. 8
Promozione economica

- 1) Progresso economico, la crescita civile e culturale, l'equilibrato sviluppo sociale costituiscono impegni che l'Amministrazione comunale persegue attivamente, predisponendo interventi finanziari, infrastrutture e servizi, in questa ottica il Comune rivolge particolare attenzione allo sviluppo dell'Artigianato storicamente legato al territorio ed alle sue tradizioni, alla piccola e media impresa mettendo in atto gli strumenti necessari per promuovere e sostenere queste capacità imprenditoriali.
- 2) Il Comune promuove altresì l'attività commerciale, favorendo l'integrazione ed il coordinamento fra esercizi al minuto e grande distribuzione, prevedendo vincoli urbanistici ed altre adeguate forme di tutela per gli esercizi tipici.
- 3) Disciplina l'orario di lavoro giornaliero ed i periodi di ferie in modo da assicurare il più ampio accesso dell'utenza in ogni fascia oraria e garantendo con scaglionamenti programmati l'apertura al pubblico in ogni periodo dell'anno.

- 4) Il Comune favorisce e tutela in generale il ruolo del lavoratore.
- 5) Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4 del presente Statuto, partecipa a programmi comunitari per lo sviluppo economico e turistico

Art. 9

Tutela del diritto alla casa

- 1) Il Comune persegue il fine di assicurare ad ogni cittadino il diritto alla casa, in tal senso si impegna a rendere effettivo tale diritto mediante idonei interventi finalizzati alla individuazione e alla utilizzazione del patrimonio immobiliare non occupato.
- 2) Predispone piani di recupero e di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica adeguati alle necessità abitative dei residenti.
- 3) Assicura misure appropriate per favorire il mercato delle locazioni anche con vincoli convenzionati allegati ai piani urbanistici e alle concessioni edilizie.
- 4) Aderisce, in attuazione della legge Regionale Toscana n.77 del 3/11/1998, in merito al riordino delle funzioni di Edilizia Residenziale Pubblica, alla costituzione di Lode Grossetana, per l'esercizio associato delle funzioni di recupero, manutenzione e gestione amministrativa del patrimonio immobiliare, nonché quelle attinenti a nuove realizzazioni, al fine di ottimizzare le risorse finanziarie disponibili, razionalizzando i modelli organizzativi e favorendo il miglioramento della qualità degli insediamenti urbani.

Art. 10

Tutela e promozione del patrimonio culturale, storico, artistico ed archeologico

- 1) Il Comune di Scansano, paese natale dell'insigne scultore e medaglista Orlando Paladino Orlandini, in considerazione della sua qualificata tradizione nel campo artistico (disegno, pittura, scultura), si impegna a promuovere iniziative a livello nazionale quali mostre e concorsi riservati ad artisti contemporanei.
- 2) Nel Comune di Scansano ha sede il Teatro Castagnoli, costruito nel 1892. Il Comune ne può affidare la gestione alle associazioni culturali di volontariato, esistenti sul territorio.
- 3) Il Comune promuove e valorizza lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, costumi e tradizioni locali.
- 4) Assicura la cura e la gestione dell'archivio storico comunale.
- 5) Adotta le misure necessarie alla conservazione ed alla tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico garantendone il godimento da parte della collettività.
- 6) Promuove inoltre idonei interventi diretti al recupero, alla ristrutturazione e all'utilizzo del patrimonio architettonico nel perseguimento di fini sociali, culturali e produttivi.

Art. 11***Sport, tempo libero e turismo***

- 1) Il Comune promuove l'attività sportiva assicurando l'accesso agli impianti comunali a tutti i cittadini in conformità alle leggi ed ai regolamenti.
- 2) Si attiva per garantire l'educazione motoria ai giovani e favorisce la pratica sportiva in ogni fascia d'età, promuovendo il coinvolgimento delle associazioni e società sportive.
- 3) Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.
- 4) Il Comune favorisce altresì il turismo predisponendo tutte le iniziative idonee per l'accoglimento, l'informazione ed il coordinamento dei relativi servizi.
- 5) Si attiva, infine, per incentivare iniziative connesse al potenziamento delle attività turistiche secondo criteri di compatibilità comprensoriali.

Art. 12***Tutela dei dati personali***

Il Comune garantisce che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali, ai sensi del D.Lgs 30/6/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati, riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali ed identificativi in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi, possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Art. 13***Albo Pretorio***

Nella Sede Municipale, in luogo accessibile al pubblico, è individuato apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti, dei provvedimenti e degli avvisi soggetti per legge o per Statuto a tale adempimento.

Il Messo Comunale cura la tenuta dell'Albo e l'affissione degli atti soggetti a pubblicazione.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

Capo I - Organi elettivi e loro attribuzioni

Art. 14 ***Attività Decisionale***

Agli organi elettivi è demandata la scelta degli obiettivi, la programmazione e l'individuazione dei criteri di attuazione dell'attività dell'ente, il controllo dei risultati, l'esercizio della potestà normativa.

Art. 15 ***Attività di Gestione***

Ai funzionari responsabili dei servizi e/o settori, spetta la responsabilità della gestione secondo le disposizioni del Presente Statuto e del regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 16 ***Organi***

Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Capo II – Il Consiglio

Art. 17 ***Elezione, composizione e durata***

Il Consiglio Comunale, organo di indirizzo e controllo politico/amministrativo è eletto a suffragio universale e diretto ed è composto dal Sindaco e da 16 Consiglieri.

L'elezione del Consiglio comunale, la durata in carica, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, i consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio. In tal caso (art.43 c.4 TUEL) il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere, provvede, con comunicazione scritta e notificata all'interessato, all'avvio del procedimento contenente la contestazione dell'assenza ingiustificata. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. Trascorso inutilmente tale termine, il Consiglio Comunale esamina gli atti in suo possesso e delibera la pronuncia di decadenza, laddove le cause dell'assenza non siano state sufficientemente motivate, con le stesse modalità previste per la contestazione delle cause di incompatibilità (art.169 TUEL):

La decadenza è pronunciata dal Consiglio negli stessi termini e modalità previsti dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità.

I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.

Dopo l'indizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il rinnovo dell'organo, il Consiglio adotta i soli atti urgenti ed improrogabili (art.38 c.5 TUEL).

I consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare il proprio mandato, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.

Art. 18 ***I Consiglieri***

I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.

Ogni consigliere deve iscriversi ad un raggruppamento consiliare o promuoverne la formazione.

Le prerogative ed i diritti dei consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

I Consiglieri hanno diritto l'iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio.
I Consiglieri hanno potere ispettivo sull'attività della Giunta e degli uffici e servizi dell'Ente, che esercitano in forma organica attraverso le commissioni consiliari e singolarmente mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono discusse all'inizio di ciascuna seduta consiliare o, secondo le norme del regolamento, in sessioni distinte da quelle destinate alla trattazione degli argomenti di natura amministrativa.

Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun Consigliere ha diritto di ottenere senza particolari formalità dagli uffici comunali, dalle aziende e dagli enti dipendenti, copia di atti, notizie ed informazioni utili ai fini dell'espletamento del mandato.

Le dimissioni dalla carica del consigliere comunale sono indirizzate al Consiglio e sono presentate al protocollo comunale che provvede all'immediata registrazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Il Consiglio entro dieci giorni deve provvedere alla surroga del consiglieri dimissionari con separata votazione secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Art. 19 ***Prerogative delle minoranze consiliari***

Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d'informazione sull'attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, Istituzioni e degli enti dipendenti.

Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle commissioni consiliari, aventi funzione di controllo o di garanzia.

Art.20
Prima seduta del Consiglio
(Art. 40/41 D.Lgs n.267/2000)

La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata e presieduta dal Sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla diramazione dell'invito di convocazione.

Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l'Assemblea procede alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco, e dichiara l'eventuale ineleggibilità degli stessi con la procedura di cui all'art.69 del D.Lgs n267/2000.

La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta.

Art. 21
Presidenza del Consiglio

Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco, ed in caso di assenza o impedimento è sostituito dall'Assessore nominato vice sindaco purché componente del Consiglio Comunale.

Ove la Giunta sia composta da tutti componenti esterni, o nel caso in cui sia assente anche il vice Sindaco componente del Consiglio, la Presidenza spetta al Consigliere anziano individuato da colui che ha ricevuto maggior numero di voti. In caso di parità di voti prevale l'anziano per età.

Art. 22
Linee programmatiche dell'azione di governo dell'ente
(Art 46 c3 D.Lgs n267/2000)

Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta – sentita la Giunta – al Consiglio Comunale per l'approvazione entro sessanta giorni dall'insediamento dello stesso.

Il Consiglio concorre alla definizione delle linee programmatiche attraverso le commissioni consiliari, costituite ciascuna per il settore di propria competenza, mediante un preventivo esame delle proposte illustrate dal Sindaco o dagli Assessori e la formulazione d'indicazioni, emendamenti, integrazioni e direttive utili alla stesura del documento definitivo da sottoporre ad approvazione del Consiglio.

La medesima procedura è osservata nel corso del mandato amministrativo, ove si renda necessario aggiornare in maniera sostanziale l'azione di governo inizialmente definita ed approvata.

Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione in consiglio comunale e sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con unica votazione per appello nominale.

Il documento così approvato costituisce il principale atto d'indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico – amministrativo del consiglio.

Fatte salve le eventuali competenze delle commissioni consiliari in ordine allo stato di attuazione dei piani e dei programmi, l'azione di governo della Giunta ed il programma amministrativo possono essere sottoposti a verifica consiliare straordinaria, nelle forme previste dal regolamento sul funzionamento del Consiglio, ove lo richieda almeno la metà dei consiglieri assegnati.

Art. 23 **Competenze del Consiglio**

Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva nell'emanazione dei seguenti atti fondamentali:

a) atti normativi:

- Statuto dell'Ente, delle Aziende Speciali e delle Istituzioni e relative variazioni.
- Regolamenti e relative variazioni, salvo quelli di competenza di altri organi nell'esercizio della propria potestà regolamentare.

b) atti di programmazione:

- programmi
- piani finanziari
- relazione previsionali e programmatiche
- piani triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici
- piani territoriali e piani urbanistici e relativi programmi annuali e pluriennali di attuazione
- eventuali deroghe ai piani territoriali e urbanistici, ivi comprese le autorizzazioni al rilascio di concessioni edilizie in deroga ai vigenti strumenti generali ed attuativi, nonché i pareri da rendere in dette materie
- bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni
- ratifiche di variazioni di bilancio approvate dalla Giunta Comunale nei casi espressamente previsti dalla legge
- rendiconto della gestione
- partecipazione alla definizione delle linee programmatiche di mandato mediante l'approvazione della relazione revisionale programmatica allegata al bilancio di previsione annuale e pluriennale

c) atti di decentramento:

- tutti gli atti necessari all'istituzione, disciplina e funzionamento degli organi di partecipazione dei cittadini

d) atti relativi al personale:

- criteri generali in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi

e) atti relativi a convenzioni ed associazioni con altri enti:

- convenzioni fra i Comuni e fra Comune e Provincia
- accordi di programma
- costituzione e modificazione di tutte le forme associative fra enti locali.

f) atti relativi a spese pluriennali:

- tutte le spese che impegnino i bilanci per più esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere

continuativo

- g) atti relativi ad acquisti, alienazioni d'immobili, permuta, concessioni ed appalti:
- acquisti, permuta ed alienazione immobili che non siano previsti in altri atti fondamentali del consiglio
- h) atti relativi ai servizi, alle aziende, alle istituzioni, alle società ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza:
- atti di indirizzo da osservare da parte delle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza
 - assunzione diretta di pubblici servizi
 - costituzione di società di capitali, di aziende ed istituzioni ed acquisto di azioni e quote di partecipazione societaria
 - concessioni di pubblici servizi
 - affidamento di servizi o attività mediante convenzione
- i) atti relativi alla disciplina dei tributi:
- atti di istituzione e di ordinamento di tributi e tariffe, con esclusione della determinazione delle relative aliquote di competenza della giunta comunale.
- l) accensione di mutui e prestiti obbligazionari
- contrazione di mutui non espressamente previsti in altri atti fondamentali del consiglio
 - emissione di prestiti obbligazionari e loro regolamentazione
 - emissioni di buoni ordinari e straordinari e loro regolamentazione
- m) atti di nomina:
- definizione degli indirizzi per la designazione, nomina e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Società ed Istituzioni
 - nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, quando sia ad esso espressamente riservata dalla legge
 - nomina d'ogni altra rappresentanza del comune in cui sia prevista la partecipazione delle minoranze, salvo diverse specifiche disposizioni statutarie e regolamentari
 - nomina delle commissioni consiliari permanenti, straordinarie e d'inchiesta
- n) atti elettorali e politico – amministrativi:
- esame delle condizioni di compatibilità ed eleggibilità degli eletti
 - surrogazione dei consiglieri
 - approvazione delle linee programmatiche di governo dell'Ente
 - approvazione o reiezione con votazione per appello nominale della mozione di sfiducia
 - nomina della commissione elettorale comunale
 - esame e votazione delle mozioni e degli ordini del giorno
 - esame e discussione di interrogazioni ed interpellanze
- o) ogni altro atto, parere e determinazione che sia estrinsecazione od esplicazione del potere di indirizzo e di controllo politico – amministrativo o sia previsto dalla legge quale atto fondamentale di competenza del Consiglio.

Art. 24

Conferenza di capigruppo

- 1) I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento per il funzionamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al sindaco ed al segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capogruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
- 2) I consiglieri comunali possono costituire gruppi purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri.
- 3) Può essere istituita la conferenza dei capigruppo, la cui disciplina, funzionamento e specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.
- 4) I gruppi hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal sindaco.

Art. 25

Commissioni consiliari permanenti

Il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni istituisce nel suo ambito commissioni consiliari permanenti per materie o gruppi di materie affini o complementari (art.38 c.6 TUEL).

Il numero e le competenze delle commissioni consiliari sono determinate dal Consiglio con la deliberazione che le istituisce.

Le commissioni svolgono funzioni preparatorie e referenti degli atti di competenza del Consiglio.

Le commissioni possono procedere ad eventuali indagini conoscitive nelle materie di loro competenza.

Le sedute delle commissioni sono pubbliche fatta eccezione per i casi per i quali il regolamento preveda che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico per ragioni connesse alla riservatezza della sfera privata delle persone.

Art. 26

Adunanze del Consiglio

Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatta eccezione dei casi per i quali il regolamento preveda che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico per ragioni connesse all'ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.

Il Consiglio si riunisce con l'intervento almeno della metà più uno (art.38 c.2 TUEL) dei consiglieri assegnati (nove).

Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei componenti il consesso.

Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengono la maggioranza assoluta dei voti validi, escludendo dal computo le astensioni e, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle.

Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono espressamente previste dalla legge o dallo Statuto e dai regolamenti.

Per gli atti di nomina è sufficiente salvo diverse disposizioni di legge, di Statuto o di regolamento la maggioranza semplice e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti.

Art. 27 Funzionamento del Consiglio

Il Consiglio disciplina con proprio regolamento, da approvare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle commissioni permanenti, e delle commissioni straordinarie, temporanee e speciali eventualmente istituite.

Il regolamento disciplina altresì l'esercizio delle potestà e delle funzioni dei consiglieri, uniformandosi ai principi statutari e perseguendo l'obiettivo dell'efficienza decisionale. Il regolamento assicura le condizioni necessarie al funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Capo III – Il Sindaco

Art. 28 Il Sindaco

Il Sindaco è il capo dell'amministrazione comunale, eletto democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto.

Il Sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile dell'amministrazione dell'Ente. Sovrintende all'andamento generale dell'Ente, provvede a dare impulso all'attività degli altri organi comunali e ne coordina l'attività.

Il Sindaco dirige i lavori della Giunta Comunale ed assicura la rispondenza dell'attività degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio. Convoca il Consiglio Comunale.

Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge ed esercita le funzioni delegategli dalla Regione, secondo le modalità previste dalle leggi e dallo Statuto.

Per l'esercizio di tali funzioni il Sindaco, si avvale degli Uffici Comunali.

Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione dopo l'elezione del presidente, pronunciando la seguente formula: **“Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti cittadini”**.

Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.

Art. 29 Competenze del Sindaco

Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale fissandone l'ordine del giorno secondo le modalità previste dal regolamento.

Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali.

Il Sindaco coordina ed organizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari d'apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti.

Il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio in casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza.

Il Sindaco provvede alla designazione, alla nomina ed all'eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative.

Il Sindaco nomina il Segretario Comunale.

Il Sindaco conferisce gli incarichi dirigenziali e/o di responsabilità, ai sensi dell'art.50 c.10 del D.Lgs n.267/2000, secondo le modalità e i criteri di cui all'art.109, nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione di cui all'art.110 del D.Lgs n.267/2000, e del regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Il Sindaco può nominare il direttore generale.

Il Sindaco indice i referendum comunali.

Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo Statuto assumono il nome di decreti.

Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.

Ove non sia diversamente stabilito da norme regolamentari, il Sindaco ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e decide la costituzione in giudizio dell'Ente e la proposizione delle liti si istruttoria del Responsabile del Servizio competente per materia.

Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.

Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni provinciali, regionali e statali attribuite o delegate al Comune.

Art. 30 **Il Vice Sindaco**

Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica.

In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.

Art. 31 **Deleghe ed incarichi**

Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.

Le funzioni di Ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei tempi previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.

Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.

La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.

L'atto di delega – in forma scritta obbligatoria – indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.

La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco - anche dopo aver rilasciato delega - può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.

La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.

La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'Amministrazione.

Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio e trasmesse al Prefetto.

Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione.

Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

Art. 32 **Cessazione dalla carica di Sindaco**

L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.

Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove elezioni.

Nei casi previsti dal primo comma le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vice Sindaco.

Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al Segretario Comunale e sono presentate al Consiglio entro i termini stabiliti dalla legge.

Esse divengono efficaci ed irrevocabili e danno luogo all'immediata cessazione dalla carica del Sindaco, alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.

Di tale evenienza il Segretario comunale dà immediata comunicazione al Prefetto, affinché questi possa adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti per lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario.

Capo IV - La Giunta

ART. 33

Composizione della Giunta

La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di 6 Assessori, compreso il Vice Sindaco.

Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori, prima dell'insediamento del Consiglio Comunale, tra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Agli stessi è vietato rivestire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune (art.78 c.5 TUEL).

Gli assessori competenti in materia di edilizia, di urbanistica, di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

Possono essere nominati Assessori sia i consiglieri comunali sia cittadini non facenti parti del Consiglio; la carica di Assessore non è incompatibile con quella di Consigliere Comunale.

Non possono far parte della Giunta contemporaneamente assessori che siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti, o parenti e affini fino al 2° grado ed il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco.

Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune presso enti, aziende istituzioni ed organismi interni ed esterni all'ente, se non nei casi espressamente previsti dalla legge ed in quelli in cui ciò non compete loro per effetto della carica rivestita.

Gli Assessori non Consiglieri Comunali partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni consiliari senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni. Hanno diritto di accedere alle informazioni necessarie all'espletamento del mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio.

Art. 34

Funzionamento della Giunta

Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità.

Il Sindaco dirige e coordina i lavori della giunta, assicura l'unità d'indirizzo politico degli assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.

La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.

Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della metà dei suoi componenti, compreso il Sindaco.

La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della giunta dirigenti e funzionari del comune, cittadini o autorità al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti discussione.

Art. 35 **Competenze della Giunta**

La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati al consiglio e che non ricadano nelle competenze previste dalle leggi e del presente Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento, del segretario comunale e dei responsabili degli uffici e dei servizi.

Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio. Svolge funzioni propositive e d'impulso nei confronti del Consiglio, mediante l'approvazione dello schema di bilancio annuale e pluriennale e la partecipazione alle linee programmatiche di governo.

Definisce il piano esecutivo di gestione determinando gli obiettivi di gestione che affida, unitamente alle risorse, ai responsabili dei servizi (art.169 TUEL) e in caso di urgenza, adotta le deliberazioni relative alle variazioni del bilancio di previsione, da sottoporre a ratifica del consiglio comunale entro 60 giorni a pena di decadenza.

Adotta direttive ed emana atti di indirizzo ai responsabili dei servizi.

Delibera l'utilizzazione del fondo di riserva dandone comunicazione al consiglio, le anticipazioni di tesoreria, le procedure di esecuzioni (art 159 TUEL), le aliquote di tributi e tariffe dei servizi da allegare al bilancio;

Provvede alla adozione del programma triennale delle opere pubbliche da sottoporre all'approvazione del consiglio.

Approva progetti delle opere pubbliche e le relative perizie suppletive e di variante relative ad appalti, qualora comportino la necessità di ulteriori spese rispetto al progetto originariamente approvato.

Provvede alla definizione triennale della dotazione organica del personale, e delibera sulla proposta del sindaco sulla nomina del direttore generale.

Approva il regolamento com.le di disciplina della ripartizione del fondo di progettazione di cui all'art.18 L.11.02.1994 n.109 e s.m.i.

Adotta i regolamenti degli uffici e dei servizi, secondo le norme ed i principi stabiliti dal presente Statuto, nonché la definizione della dotazione organica del personale.

Art. 36 **Revoca degli Assessori**

Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall'incarico uno o più Assessori, provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti.

La revoca è sinteticamente motivata, anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori.

Art. 37
Mozione di sfiducia

Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi (art.52 TUEL).

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, deve essere motivata, anche con riferimento al solo venir meno della maggioranza consiliare, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il Segretario Comunale ne informa il Prefetto, ai fini dell'assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e di nomina del Commissario.

Art. 38
Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.

E' fatto altresì divieto ai medesimi soggetti di cui al primo comma di effettuare a favore dell'Ente donazioni in denaro, beni mobili o immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.

I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materie di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.

Tutti gli amministratori hanno altresì l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.

Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre in confronto dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 39
Libere forme associative

Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.

A tale fine il Comune.

- a) sostiene i programmi e l'attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell'intera comunità, attraverso l'erogazione di contributi, secondo le norme del relativo regolamento, l'assunzione di iniziative comuni e coordinate ad altre forme di incentivazione;
- b) definisce le forme di partecipazione delle associazioni all'attività di programmazione dell'Ente e ne garantisce comunque la rappresentanza negli organismi consultivi istituiti;
- c) può affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e in generale attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all'Ente;
- d) coinvolge le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali.

Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune ed esercitare attività di collaborazione con il Comune, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà d'iscrizione all'associazione a tutti i cittadini residenti nel Comune ed assicurare la rappresentatività e l'elettività delle cariche, nonché la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci.

Le associazioni operanti nel Comune, in possesso di detti requisiti, sono iscritte, a domanda, nell'albo delle associazioni.

L'albo è annualmente aggiornato con le modalità stabilite nel regolamento sulla partecipazione.

Art. 40 **Consulte tecniche di settore**

Il Consiglio Comunale può istituire, disciplinandone la composizione, le funzioni e l'attività consulte permanenti con la finalità di fornire all'Amministrazione il supporto tecnico e propositivo nei principali settori di attività dell'ente.

Sono chiamati a far parte delle Consulte i rappresentanti delle associazioni interessate in relazione alla materia assegnata, gli esponenti designati dalle categorie economiche e sociali ed uno o più esperti di nomina consiliare.

Le consulte di settore possono essere sentite per la predisposizione del bilancio annuale di previsione.

Art. 41 **Proposte di iniziativa popolare e forme di consultazione della popolazione**

Gli elettori del Comune in numero non inferiore al 20% possono presentare al Consiglio Comunale proposte per l'adozione di atti deliberativi rientranti nelle materie di competenza di tale organo, con esclusione degli atti di nomina, di approvazione del bilancio preventivo e consultivo, di disciplina delle tariffe e dei tributi e di adozione degli strumenti di pianificazione.

Le procedure e le modalità di presentazione delle proposte di iniziativa popolare, nonché gli elementi essenziali di cui le stesse debbono essere corredate, compresa l'indicazione dei mezzi di copertura della spesa nei casi in cui ciò si renda necessario, sono disciplinate dal regolamento sulla partecipazione.

Ai soggetti legittimati alla presentazione delle proposte sono forniti i dati in possesso del Comune ed è assicurata la necessaria assistenza da parte degli uffici.

Le proposte di iniziativa popolare sono portate all'esame del Consiglio entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

Il Comune promuove forme di consultazione per acquisire il parere della popolazione su determinati argomenti, assicurando la più ampia e libera partecipazione dei cittadini interessati.

La consultazione dei cittadini può essere realizzata anche attraverso inchieste o sondaggi d'opinione.

Art. 42

Referendum comunali

Nelle materie di competenza del Consiglio Comunale, ad eccezione di quelle attinenti alla finanza comunale, ai tributi ed alle tariffe, al personale ed all'organizzazione degli uffici e dei servizi, alle nomine ed alle designazioni, possono essere indetti referendum consultivi, allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione o referendum per l'abrogazione in tutto od in parte di provvedimenti, compresi gli atti normativi e gli strumenti di pianificazione, già adottati dal Consiglio.

Non sono ammessi referendum abrogativi di atti politici o di indirizzo e comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini.

I referendum consultivi ed abrogativi sono indetti dal Sindaco su iniziativa del Consiglio Comunale, assunta a maggioranza di almeno due terzi dei componenti, o su richiesta di almeno un decimo dei cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali al momento dell'inizio della raccolta delle firme.

Il Difensore Civico decide sull'ammissibilità della richiesta referendaria.

Il Difensore Civico può essere chiamato anche ad esprimersi in via preventiva sulla formulazione dei quesiti e sull'attinenza degli stessi alle materie suscettibili di consultazione referendaria, senza pregiudizio per la valutazione definitiva circa la sussistenza di tutti gli altri elementi richiesti dallo Statuto e dalle norme regolamentari.

Le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una volta ogni anno, in giorni compresi tra il 15 aprile ed il 15 giugno o tra il 15 settembre ed il 15 novembre.

I referendum possono avere luogo anche in coincidenza con altre operazioni di voto, con esclusione delle tornate elettorali comunali, provinciali e circoscrizionali.

Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà dei cittadini aventi diritto al voto. S'intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.

Nei referendum abrogativi, l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal centottantesimo giorno successivo dalla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data il consiglio comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati.

Nei referendum consultivi, il consiglio comunale adotta entro quattro mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione le determinazioni conseguenti.

Le norme dello Statuto comunale possono essere sottoposte esclusivamente a referendum consultivo, onde acquisire l'orientamento dei cittadini sulle proposte di modifica od integrazione.

Le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure ed i termini per l'indizione della consultazione referendaria sono disciplinate, secondo i principi dello Statuto, nel regolamento sulla partecipazione.

Art. 43

Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini

Il Comune esercita l'attività amministrativa secondo criteri di economicità, efficienza, efficacia e trasparenza e predispone le iniziative idonee per far conoscere le proprie attività nel rispetto del diritto dei cittadini alla libera informazione.

Le norme regolamentari stabiliscono il termine entro il quale - a domanda o d'ufficio - deve essere emesso il provvedimento richiesto o dovuto.

In mancanza di termini specifici il termine per l'emissione del provvedimento amministrativo s'intende di novanta giorni.

Tutti gli atti e provvedimenti che non abbiano contenuto statutario, regolamentare o comunque generale devono essere motivati, devono essere comunicati o notificati in forma idonea a garantirne la piena conoscenza al destinatario e devono indicare il termine entro il quale è possibile proporre ricorso e l'Autorità giudiziaria o amministrativa a cui il gravame va presentato.

I cittadini hanno diritto - nelle forme stabilite dal regolamento - a partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi che producano effetti giuridici diretti in loro confronto o ai quali per legge debbono intervenire.

L'attività amministrativa si svolge con trasparenza ed imparzialità.

I cittadini che vi hanno un interesse hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi secondo le modalità previste dal regolamento.

Il regolamento individua le categorie di atti per i quali l'accesso è escluso o limitato in ragione della tutela del diritto alla riservatezza delle persone o i casi in cui l'accesso è differito ad evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell'attività amministrativa.

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Capo I - L'organizzazione amministrativa

Art. 44

Organizzazione degli uffici e dei servizi

L'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello Statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.

I regolamenti di cui al precedente comma, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla Giunta Comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri stabiliti dal consiglio comunale.

Sono esclusi dalla competenza normativa della Giunta gli istituti espressamente riservati per legge al Consiglio o alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.

L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.

La struttura organizzativa si articola in unità operative aggregate, secondo criteri di omogeneità in ambiti o aree progressivamente più ampi, in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.

La dotazione organica e l'organigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune ed alle disponibilità finanziarie consolidate dell'ente.

Il regolamento sull'organizzazione degli uffici e gli altri regolamenti attinenti per materia definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi e le modalità di revoca.

Negli stessi regolamenti sono altresì previste forme di coordinamento dell'attività degli uffici, nonché disciplinate la mobilità interna del personale e la formazione professionale,

perseguendo l'obiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarità tra di vari settori di attività dell'ente.

Art. 45

Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale determina nell'ambito dei principi stabiliti dallo Statuto gli indirizzi ed i criteri direttivi cui la Giunta uniformerà i contenuti del regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Nel corso del mandato amministrativo il Consiglio, su proposta della Giunta, adegua i criteri e gli indirizzi di politica del personale in relazione al divenire delle esigenze organizzative, alla programmazione delle risorse umane e finanziarie ed al fabbisogno di personale.

Art. 46

Incarichi ed indirizzi di gestione

Nell'ambito del principio di separazione tra politica e gestione, il sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, secondo le modalità e i criteri di cui agli art. 109 e 110 (incarichi a contratto) del D.Lgs n267/2000.

Il Sindaco definisce e attribuisce ai funzionari di adeguata categoria e di congrua capacità gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi.

La direzione degli Uffici e dei servizi può essere altresì attribuita al Segretario Comunale o ad eventuali Dirigenti e funzionari esterni.

Gli incarichi di direzione dei Servizi hanno durata temporanea e non possono superare quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti dell'ente.

Il provvedimento di revoca è assunto previo contraddittorio con il funzionario interessato, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto delle norme degli accordi collettivi di lavoro.

Il comune può associarsi con gli altri enti locali per l'esercizio in comune di funzioni amministrative o per l'espletamento dei servizi, regolando con apposita convenzione i reciproci rapporti, le modalità di svolgimento delle attività gestite unitariamente ed i compiti del personale impiegato.

Gli atti dei responsabili dei servizi non sono soggetto ad avocazione, riserva, riforma o revoca da parte del sindaco.

In caso di inerzia o ritardo nella assunzione di atti dovuti, di competenza dei Responsabili dei Servizi o degli organi gerarchicamente sovra ordinati, il sindaco richiede l'intervento del Direttore Generale se nominato. In mancanza il Sindaco può richiedere l'intervento del Segretario Comunale affinché gli atti siano portati a compimento, da parte dei responsabili. E' in ogni caso fatta salva l'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del funzionario inadempiente, come anche resta ferma la facoltà del Sindaco di revocare l'incarico di direzione ove ne ricorrono i presupposti.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le ulteriori misure atte a conseguire efficacia all'azione amministrativa ed efficienza nella gestione, compresi i rimedi nel caso di carenze imputabili ai responsabili dei servizi, per inefficienza, violazione delle direttive e degli atti di indirizzo o per altra causa.

Art. 47 Il Segretario Comunale

Il Comune ha un Segretario comunale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

Il Segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali, ai sensi dell'art.97 del TUEL.

Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede attraverso persona di propria fiducia alla stesura dei relativi verbali. Le modalità per l'esercizio di tali attribuzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento degli organi dell'ente.

Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco.

Al fine di assicurare unitarietà e complementarità all'azione amministrativa nei vari settori di attività, il segretario in particolare definisce, previa consultazione dei responsabili degli uffici e d'intesa con l'Amministrazione, modalità di snellimento delle procedure amministrative ed adotta le conseguenti direttive operative; formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Il Segretario adotta provvedimenti con rilevanza esterna a valenza intersettoriale. Può, qualora la giunta comunale e/o il sindaco dispongano in tal senso, presiedere le Commissioni di gare e/o di concorsi.

Il Sindaco può affidare al segretario la direzione di singoli settori della struttura organizzativa dell'ente.

Con proprio decreto, sentita la Giunta, il Sindaco può assegnare al Segretario Comunale le funzioni di Direttore Generale.

Qualora nominato Direttore Generale:

- cura l'attuazione dei programmi definiti dal Sindaco, dalla Giunta e dal Consiglio secondo le rispettive competenze;
- si raccorda con il Sindaco ai fini di recepire le direttive relative alla gestione dell'Ente e le traduce in obiettivi specifici di attività;
- predispone il Piano Esecutivo di Gestione;
- può avocare a sé le competenze e le funzioni dei Responsabili dei Servizi in caso di inerzia previa diffida;
- coordina l'attività dei Responsabili dei Servizi nominati dal Sindaco che per i fini sopra indicati rispondono alla direzione generale nell'esercizio delle funzioni loro assegnate,
- assegna il personale ai servizi;

Se la funzione di Direttore Generale viene altrimenti assegnata sulla base di previsioni di legge, con gli atti istitutivi e di nomina vengono definite le rispettive competenze del Segretario Comunale e del Direttore Generale.

Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo Statuto, possono essere assegnati al Segretario, con regolamento o con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si rende utile in relazione alle esigenze organizzative dell'ente ed agli obiettivi programmatici dell'amministrazione.

Il Segretario per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e di tutto il personale dell'Ente.

Art. 48 **Il Vice Segretario**

Il Sindaco, sentito il Segretario, può assegnare ad un Responsabile di Servizio la funzione di Vice Segretario.

Svolge funzioni vicarie del Segretario comunale e lo sostituisce in caso di assenza od impedimento.

Il Vice Segretario coadiuva il Segretario nello svolgimento dell'attività amministrativa ed assume le eventuali funzioni da quest'ultimo delegate.

Art. 49 **Funzioni e Responsabilità della Dirigenza** Attività di gestione

Ai responsabili dei servizi spettano tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione comunale verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente Statuto tra le funzioni degli organi di governo o del Segretario o del Direttore Generale, ai sensi dell'art 107 del TUEL; in particolare spetta ai responsabili dei servizi l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti ed assegnanti in sede di approvazione dei Piani Esecutivi di Gestione.

Essi sono direttamente responsabili del raggiungimento degli obiettivi suddetti, nonché della correttezza amministrativa, dell'efficacia e dei risultati della gestione;

i responsabili dei servizi, nella gestione delle risorse umane loro assegnate, provvedano alla nomina dei responsabili del procedimento.

Ai responsabili di Servizio sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano nei limiti e secondo i criteri definiti negli atti d'indirizzo.

Gli atti dei responsabili dei servizi e del Segretario non diversamente disciplinati dalla legge, assumono la denominazione di "determinazioni".

Ai dirigenti e/o responsabili dei servizi è richiesto un cambiamento qualitativo del modo di operare, mediante lo sviluppo di competenze relazionali, oltre che di ordine tecnico/amministrativo, quali il saper gestire processi comunicativi, dinamiche di gruppo, situazioni conflittuali.

L'effettivo raggiungimento degli obiettivi prevede la verifica oggettiva da parte del nucleo di valutazione preceduta dalla individuazione di criteri e parametri, prodromici alla valutazione stessa.

L'attribuzione dei compiti gestionali comprende altresì, il potere di valutare se promuovere una causa o resistere in un giudizio intentato da terzi contro il Comune (Consiglio di Stato Sentenza n155 del 25/01/2005) fermo restando che la rappresentanza in giudizio spetta al sindaco

Capo II – I servizi pubblici locali

Art. 50 **I servizi pubblici locali**

Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale.

Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto ad una completa informazione.

Il Consiglio Comunale individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa.

La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione con altri enti pubblici e/o privati.

I servizi possono essere erogati altresì attraverso società a capitale interamente pubblico o attraverso società miste, partecipate dal Comune ed aperte all'apporto di soggetti privati che offrano garanzie di solidità economica e capacità imprenditoriale.

Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per l'erogazione dei servizi di propria competenza il comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio economico/finanziario.

Art 51 Aziende Speciali

L'Azienda Speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto approvato dal Consiglio Comunale.

Sono organi dell'azienda il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale.

Il Presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, fra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale e documentata esperienza e competenza tecnica ed amministrativa, preferibilmente nello stesso settore di attività dell'azienda.

Lo Statuto dell'azienda può prevedere ulteriori cause di incompatibilità per la nomina degli amministratori, oltre a quelle contemplate dalla legge e dal presente Statuto.

Il Sindaco può revocare dall'incarico il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione, anche singolarmente, prima della scadenza del mandato, provvedendo contestualmente alla loro sostituzione.

La nomina, conferma e revoca del Direttore competono al Consiglio di amministrazione dell'azienda.

Il Comune conferisce all'azienda il capitale di dotazione, ne determina le finalità e gli indirizzi ne approva lo Statuto e gli atti fondamentali; verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

I Revisori dei conti dell'Azienda sono nominati dal Consiglio Comunale con modalità che assicurino la presenza nel collegio di almeno un componente di designazione della minoranza.

Art. 52 L'Istituzione

L'Istituzione è un organismo strumentale dell'ente per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale.

Sono organi dell'Istituzione il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore.

Essi sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri definiti dal Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, e restano in carica per l'intero periodo del mandato amministrativo del Sindaco, salvo il caso di revoca anticipata.

Il Consiglio Comunale disciplina in apposito regolamento le finalità dell'istituzione, l'ordinamento interno, le prestazioni all'utenza e le modalità di finanziamento dei servizi gestiti.

I bilanci preventivi e consuntivi dell'Istituzione sono allegati ai relativi bilanci comunali.

L'organo di revisione del Comune esercita la vigilanza anche sull'attività dell'Istituzione.

Art. 53

Gestione dei servizi in forma associata

Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con l'obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l'economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti, nel rispetto dei principi informativi di cui agli art 1 e 4 del presente Statuto.

Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.

Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovra comunali o a comuni contermini l'esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all'apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, un'efficiente erogazione dei servizi.

I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri

economici saranno regolati da apposita convenzione.

Per l'esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, il Comune può partecipare a consorzi, e/o società.

Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti.

L'approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominante, è di competenza del consiglio comunale.

TITOLO V – DIFENSORE CIVICO

Art. 54

Il Difensore Civico

E' istituito l'ufficio del Difensore Civico.

Su deliberazione del Consiglio, il Comune può aderire ad iniziative per la costituzione di un unico Ufficio del Difensore Civico tra enti diversi o anche avvalersi dell'ufficio operante presso altri comuni.

Il Difensore Civico assolve al ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività dell'amministrazione comunale, delle aziende e degli enti dipendenti, secondo le procedure disciplinate nell'apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

Il Difensore Civico opera in condizioni di piena autonomia organizzativa e funzionale, nell'esclusivo interesse dei cittadini, delle associazioni, organismi ed enti titolari di situazioni soggettive giuridicamente rilevanti.

TITOLO VI – FINANZA E CONTABILITA'

Art. 55

Autonomia finanziaria

Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi comunali.

Art. 56 Demanio e patrimonio

I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici. La gestione dei beni comunali s'ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell'utilità pubblica.

I beni non impiegati per i fini istituzionali dell'ente e non strumentali alla erogazione dei servizi, sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire un'adeguata redditività.

La gestione amministrativa, la manutenzione e il recupero degli immobili non impiegati a fini istituzionali, sono affidati a Casa s.p.a, costituita ai sensi della legge Regionale Toscana 3 novembre 1998 n77 per l'esercizio in forma associata dei servizi.

I beni comunali, mobili ed immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere, in conformità alle disposizioni di legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale. L'inventario è tenuto aggiornato da un funzionario designato dal Sindaco.

Il funzionario incaricato della tenuta dell'inventario dei beni ha altresì l'obbligo di conservare i titoli, gli atti e le scritture relative al patrimonio del Comune.

Art. 57 Revisione economico – finanziaria

Un Revisore dei Conti, nominato dal Consiglio Comunale, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del comune e delle istituzioni.

Il Revisore attesta la veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.

La relazione deve evidenziare i dati e gli elementi necessari per la valutazione del livello di produttività ed economicità della gestione ed esprime suggerimenti e proposte tese a migliorarne l'efficienza ed i risultati.

Nell'esercizio delle sue attribuzioni, il Revisore dei Conti ha accesso a tutti gli uffici comunali per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per l'espletamento dell'incarico ed ha diritto ad ottenere direttamente dagli stessi copia degli atti e dei documenti necessari.

Il regolamento di contabilità definisce le funzioni del Revisore dei Conti e può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e controllo, rispetto a quali previsti dalla legge, nonché di supporto all'attività degli organi amministrativi dell'ente.

Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'organo, le modalità di presentazione al Consiglio Comunale del referto su gravi irregolarità della gestione e specifica i rapporti del Revisore con gli organi elettivi e burocratici.

Il Comune mette a disposizione del Revisore le strutture logistiche, il personale ed i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

Art. 58

Controllo di gestione

Al fine di verificare lo stato d'attuazione degli obiettivi programmati, nonché l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione, è istituito il controllo di gestione, secondo le norme e con le modalità disciplinate nel regolamento di contabilità.

Il Consiglio Comunale, partecipa alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori.

I risultati della gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio

Per i servizi gestiti direttamente dall'ente e per quelli eventualmente erogati attraverso le istituzioni, viene posto in essere un sistema di rilevazione dei costi e dei ricavi secondo le tecniche della contabilità economica analitica, tenendo conto dell'articolazione organizzativa degli uffici e dei servizi.

Il controllo di gestione si articola:

- nella fase della predisposizione di un piano dettagliato degli obiettivi;
- nella rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi, nonché dei risultati raggiunti;
- nella valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificarne lo stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di economicità dell'azione intrapresa

Per l'esercizio del controllo di gestione il Comune può avvalersi di professionalità esterne all'ente o di società ed organismi specializzati.

Nei servizi erogati all'utenza il comune definisce gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni e determina indici e parametri idonei a misurare e valutare i risultati conseguiti.

Il livello qualitativo e quantitativo dei servizi è periodicamente verificato con gli utenti, attraverso idonee forme di consultazione anche a campione, ed è costantemente adeguato al mutare delle esigenze e della domanda.

TITOLO VI – DISPOSIZIONE FINALE

Art. 59

Disposizione finale

Il Comune adegua tutti i regolamenti alle disposizioni dello Statuto entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Art. 60

Norma Transitoria

Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua fissione all'Albo Pretorio del Comune, e viene inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

Il presente Statuto abroga e sostituisce lo Statuto precedentemente in vigore.